

061 14 ottobre 2022

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE UNITÀ CINOFILE DA
SOCCORSO ARGO 91 ODV DEL 11 /10/2022

Oggi 11.10.22 si è riunita alle ore 20.30, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dell'Associazione "Unità Cinofile da Soccorso Argo91 OdV" in Via Verdi snc, Montericco di Negrar con il seguente O.d.G.:

1) approvazione verbale seduta precedente;

2) delibera relativa a modifica dello Statuto Sociale.

Presenti: Adami Giulio, Bernardi Damiano, Francesca Castellani, Cavarzere Laura, Melchiori Valentina, Michele Sforzi, Tirante Rosa Anna, Sonia Zoccatelli.

Deleghe di: Luciano Piccoli a Giulio Adami, Elsa Gelio a Laura Cavarzere, Giorgio Belardo a Rosa Anna Tirante, Melchiori Alberto a Melchiori Valentina, Mirco Cremascoli a Damiano Bernardi, Matteo Soriani a Francesca Castellani, Sabrina Valentino a Sonia Zoccatelli, Eleonora Guardini a Michele Sforzi (deleghe allegate)

Il Presidente, visto il raggiungimento del numero legale, alle ore 20.40 dichiara valida l'assemblea in seconda convocazione e nomina verbalista Rosa Anna Tirante, che accetta. Il Presidente illustra l'O.d.g.

Delibera n.1

Il Presidente chiede all'assemblea di approvare il verbale della seduta precedente.

Il Verbale viene approvato all'unanimità.

Delibera n.2

Il Presidente illustra le modifiche da attuare allo Statuto, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Veneto, ai fini dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente dichiara approvata la modifica allo Statuto Sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera. Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/9.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale. Il presente verbale si compone di n. 1 (una) pagina oltre agli allegati.

Negrar, 11 Ottobre 2022

Il Segretario

Rosa Anna Tirante

Il Presidente

Damiano Bernardi

Regio AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VIGILANZA
a data del timbro e calcolato per il bollo
Art. 10 del D.Lgs. 3 N.
Liquidati e
ott. 17 del 2017
Stato 10.10.22
non. 6
3422
ostigamento
dettom. ott. 17 del 2017
per il D.Lgs. 3 N.
Il funzionario incaricato
Enzo Zonzani



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO ARGO 91" odv**

**ART. 1
(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs.117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO ARGO 91 ODV" che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale a Negrar di Valpolicella (VR) Via Verdi s.n.c.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2
(Statuto)**

L'Organizzazione di Volontariato "UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO ARGO 91 ODV" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3
(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

**ART. 4
(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5
(Finalità)**

L'Organizzazione esercita in via esclusiva una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati è l'attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modificazioni, previste dall'art.5 comma 1 lettera y del D.Lgs.117/2017.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività si concretizzeranno nella promozione della più efficace azione per diffondere la cultura della protezione civile cinofila e lo svolgimento in forma di volontariato della formazione di unità cinofile per il soccorso in caso di calamità e catastrofe, o di ricerca di persone disperse in superficie,

ponendosi, in caso di intervento, alle dipendenze funzionali dell'autorità territorialmente competente.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L'organizzazione può avvalersi di mezzi di trasporto propri per lo svolgimento dell'attività sociale.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche maggiorenni, che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

In caso di rigetto, l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri dei Soci)

Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea, dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.

Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, entro il 31 marzo di ogni anno.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- Assembleia degli associati
- Consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assembleia solo da altri associati, conferendo delega scritta. E' ammessa una sola delega per ciascun Socio.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.





ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione
- approva il bilancio d'esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera

lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria tra gli associati. Ogni associato può esprimere al massimo tre preferenze, tra le quali deve indicare chi elegge quale Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per 3 (tre) mandati consecutivi.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano tre consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal verbalizzante. Il verbale va conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare:

- amministra l'organizzazione
- attua le deliberazioni dell'Assemblea
- predispone il bilancio di esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 **(Il Presidente)**



Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti e contestualmente al Consiglio Direttivo, di cui fa parte.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.19 (Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.20 (Risorse economiche)

Handwritten signature/initials

la Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;
- quote associative;
- al • donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali
- al • attività di raccolta fondi;
- n • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dai Soci.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.



ART. 25
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.117/2017.

ART. 26
(Responsabilità della organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 28
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs.117/2017.

ART. 29
(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

Art.30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

A. M.

Art.31
(Norma transitoria)

io, Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

ni A decorrere del termine di cui all'art.104 del D.Lgs.117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5-sexies del D.L.n.148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lsl.117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Deo BA

